

ALLEGATO 1 – DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA

CITTA' DI VIGNOLA STATUTO (ATTUALE)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 26.1.2001, divenuta esecutiva l'1.2.2001 a seguito esame Co.Re.Co.. Modificato con le sottoelencate deliberazioni consiliari:

- * n. 98 del 29.11.2004, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 14.12.2004.
 - * n. 12 del 5.3.2009, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 30.3.2009.
 - * n. 89 del 21.12.2010, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 9.1.2011, pubblicata all'Albo pretorio dal 30.12.2010 al 14.1.2011 compresi.
 - * n. 90 del 21.12.2010, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 9.1.2011, pubblicata all'Albo pretorio dal 30.12.2010 al 14.1.2011 compresi.
- Lo Statuto in parola è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 17.1.2011 al 16.2.2011 compresi.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il Comune di Vignola è ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo, adotta il proprio Statuto nell'ambito dei principi fissati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito indicato brevemente testo unico).
2. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna. Tali funzioni, possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Comune esercita la sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, nel rispetto dei principi fissati nel testo unico. L'ambito d'azione entro cui si esplicano tali forme di autonomia è costituito dal proprio statuto, dai regolamenti, nonché dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune ispira la propria attività attenendosi ai seguenti principi generali:
 - difesa e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale;
 - tutela della vita e della persona unitamente alla valorizzazione della maternità e della paternità;
 - rimozione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana;

CITTA' DI VIGNOLA STATUTO (NUOVO)

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 26.1.2001, divenuta esecutiva l'1.2.2001 a seguito esame Co.Re.Co.. Modificato con le sottoelencate deliberazioni consiliari:

- * n. 98 del 29.11.2004, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 14.12.2004.
 - * n. 12 del 5.3.2009, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 30.3.2009.
 - * n. 89 del 21.12.2010, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 9.1.2011, pubblicata all'Albo pretorio dal 30.12.2010 al 14.1.2011 compresi.
 - * n. 90 del 21.12.2010, divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 9.1.2011, pubblicata all'Albo pretorio dal 30.12.2010 al 14.1.2011 compresi.
- Lo Statuto in parola è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, all'Albo Pretorio per 30 giorni dal 17.1.2011 al 16.2.2011 compresi.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il Comune di Vignola è ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo, adotta il proprio Statuto secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna.
3. Il Comune ispira la propria attività attenendosi ai seguenti principi generali:
 - difesa e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale, pace e solidarietà;
 - tutela della vita in tutte le sue forme, della persona, della maternità e della paternità;
 - tutela della salute e dell'ambiente, come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività;
 - riconoscimento dell'arte e della cultura, in tutte le loro forme, come strumenti di crescita dell'individuo e della collettività;
 - riconoscimento di un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale basato sui principi dell'autonomia degli Enti locali, della collaborazione e dell'integrazione tra i diversi livelli di governo;
 - realizzazione, con i poteri e gli istituti del presente statuto, dei principi di autogoverno della comunità, di sussidiarietà orizzontale e di

- attuazione dei principi di pace e di solidarietà che sono patrimonio della Città di Vignola;
- riconoscimento di un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
- valorizzazione d'ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali anche mediante forme di consultazione permanente tra Amministrazioni comunali;
- rivendicazione di un ruolo specifico e dinamico nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse;
- realizzazione, con i poteri e gli istituti del presente statuto, dell'autogoverno della comunità;
- promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di governo sulla base del principio di collaborazione;
- applicazione del principio di adeguatezza intesa come esigenza di affidare a soggetti privati le funzioni che, per loro caratteristiche, possono svolgere in maniera efficace, efficiente, economica e di qualità;
- attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e valorizzazione del pluralismo in base ai quali sono privilegiate le iniziative dei cittadini e delle formazioni sociali che ne sono espressione.

ART. 2 - CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Vignola, nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i seguenti criteri e metodi:

- promuovere lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, in aderenza al principio di collaborazione tra i diversi livelli di governo;
- assicurare l'attività di programmazione attraverso la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative d'interessi collettivi e diffusi;
- introdurre il Bilancio di Missione come documento annuale di rendicontazione obbligatorio dell'attività dell'amministrazione comunale e di verifica del raggiungimento degli obiettivi assunti in sede di bilancio di previsione. Il Bilancio di Missione viene presentato al Consiglio Comunale contestualmente al bilancio consuntivo;
- garantire la tutela della persona attraverso l'attuazione del principio di solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- attuare il superamento di ogni forma di discriminazione, promuovendo iniziative che assicurino condizioni effettive di pari opportunità;

riconoscimento del pluralismo politico e sociale;

- rivendicazione di un ruolo primario e autonomo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse (in attuazione del principio di sussidiarietà verticale)

ART. 2 – DIRITTO ALL'ACQUA

1. Il Comune di Vignola tutela l'accesso all'acqua affermando il principio della proprietà pubblica di questo bene comune come risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il rispetto di tali criteri e principi è finalizzato a garantire un ambiente sostenibile e un servizio idrico di qualità per i cittadini a tariffe eque in quanto servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

ART. 3 - CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Vignola, nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i seguenti criteri e metodi:

- promuovere uno sviluppo equilibrato che garantisca il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, in aderenza al principio di collaborazione tra i diversi livelli di governo;
- assicurare l'attività di programmazione attraverso la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative d'interessi collettivi e diffusi;
- rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta direttamente dall'Ente o dalle strutture cui esso partecipa, attraverso la presentazione in Consiglio Comunale del Bilancio di Missione;
- garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso efficienti ed efficaci servizi pubblici e adeguati servizi sociali, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- attuare il superamento di ogni forma di discriminazione, promuovendo iniziative che assicurino condizioni effettive di pari opportunità;
- attuare il principio dell'equità fiscale nell'ambito

<ul style="list-style-type: none"> • promuovere lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività volte a costruire un'identità e una coscienza civica; • promuovere ed assicurare l'equilibrato assetto del territorio, concorrendo, insieme con altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, tutelando nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità anche per le generazioni future; • garantire il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali; • dare impulso e sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale; • valorizzare e promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità; • sostenere la famiglia come riferimento e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione; • promuovere e sviluppare le attività socio-assistenziali, favorendo l'associazionismo ed il volontariato, ed in particolare coloro che si occupano delle situazioni di disagio sociale, adottando altresì iniziative, anche di natura economica, atte a stimolare il raggiungimento delle finalità. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori propri della persona e dell'istituzione familiare con particolare attenzione ad ogni situazione di disagio; • favorire l'ordinata integrazione di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie presenti sul territorio comunale; • attuare il principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale; • favorire e promuovere iniziative che tendano a fare della cultura, della scuola di ogni ordine e grado e dello sport un pilastro fondamentale di crescita sociale; • garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali, • attraverso il sostegno alle famiglie, di cui valorizza il ruolo primario in campo educativo sociale ed economico ed il servizio da esse reso a tutta la comunità, attraverso l'attivazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi, nonché a promuovere ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap; • operare verso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità; • rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo una informazione completa ed accessibile sull'attività 	<p>dei tributi di competenza comunale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • operare verso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità; • favorire l'ordinata integrazione di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie presenti sul territorio comunale; • sostenere la famiglia come riferimento e valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione; • promuovere lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività volte a costruire un'identità e una coscienza civica; • promuovere e assicurare l'equilibrato assetto del territorio, concorrendo, insieme con altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, garantendo nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità delle generazioni future; • garantire il recupero, la tutela e la conservazione della biodiversità, delle risorse ambientali, storiche e culturali nonché delle tradizioni locali, anche attraverso procedure di governance partecipata; • promuovere le condizioni di sviluppo delle attività economiche e imprenditoriali del territorio; • promuovere politiche attive per l'occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali, anche attraverso l'impulso e il sostegno alle realtà della cooperazione; • assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell'associazionismo; • sostenere e promuovere le produzioni agricole, agroalimentari ed enogastronomiche tipiche del territorio che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale. <p>2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.</p> <p>3. Il Comune disciplina i procedimenti amministrativi secondo principi di semplificazione, fornendo anche assistenza al cittadino negli adempimenti richiesti dalla Legge.</p> <p>4. Il Comune si impegna a consultare preventivamente le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche o le imprese presenti sul territorio quando si debbano assumere decisioni che interessano o producono effetti diretti sulle attività imprenditoriali.</p> <p>5. Il Comune, nell'ambito della legislazione in</p>
--	---

svolta direttamente o dalle strutture cui esso partecipa;

- promuovere politiche attive per l'occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
- assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell'associazionismo;
- valorizzare e promuovere le produzioni agricole, agroalimentari ed enogastronomiche tipiche del territorio utilizzando tecnologie a basso impatto ambientale;
- valorizzare lo sviluppo e la crescita delle risorse umane attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
- favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuovendo l'elezione del loro consiglio comunale.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.

3. Il Comune, nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", adegua e disciplina, con propri regolamenti, i principi dettati dalla legge, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto d'interpello del contribuente.

4. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

5. La disciplina dei provvedimenti amministrativi deve essere regolata attraverso forme di semplificazione ed accelerazione.

6. L'esercizio delle attività private è agevolato mediante l'eliminazione dei vincoli procedurali.

ART. 3 – SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede del Comune di Vignola è situata nel capoluogo.
2. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone approvato dagli Organi Comunali.
4. Al Comune di Vignola spetta il titolo di "Città" a seguito del riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica.

materia di "Statuto dei diritti del contribuente", adegua e disciplina, con propri regolamenti, principi dettati dalla legge, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto d'interpello del contribuente.

6. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

ART. 4 – SEDE, STEMMA E GONFALONE

1. La sede del Comune di Vignola è situata nel capoluogo.
2. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone approvato dagli Organi Comunali.
4. Al Comune di Vignola spetta il titolo di "Città" a seguito del riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica.

**TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

ART. 4 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla amministrazione.
2. L'Amministrazione comunale può consultare la popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in materie di esclusiva competenza locale. Promuove, altresì, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, sono stabilite in apposito regolamento.

**TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI
DEMOCRAZIA DIRETTA**

ART. 5 – PARTECIPAZIONE CIVICA E BENI COMUNI

1. Il Comune favorisce e sostiene l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa per la comunità.
2. La partecipazione dei cittadini, accompagnata e supportata dai diritti di informazione/formazione, di accesso agli atti e degli obblighi sulla trasparenza, si svolge attraverso gli strumenti di democrazia diretta e nell'ambito delle libere forme associative.
3. Il Comune di Vignola, anche al fine di garantire i diritti delle generazioni future, tutela i beni che la collettività riconosce come comuni, nel loro contesto ecologico urbano e rurale, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone. Principi fondamentali nel governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali, secondo le modalità stabilite nel regolamento per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni.
4. Il Comune promuove l'istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi allo scopo di accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso la comunità e le istituzioni.
5. In coerenza con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso la stipula del patto di condivisione, di cui al successivo art. 7.

**ART. 6 – AMBITO SOGGETTIVO DI
APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, con esclusione di quelle relative ai referendum, anche se riferite ai cittadini o agli elettori, si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Vignola:
 - a) agli stranieri e agli apolidi maggiorenni residenti nel Comune di Vignola;
 - b) ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Vignola, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Le disposizioni di cui al successivo art.10 (istanze e petizioni) si applicano anche ai cittadini e agli stranieri che, pur se residenti in altri comuni, svolgono la loro attività lavorativa o di studio nel Comune di Vignola.

ART. 7 – PATTO DI CONDIVISIONE

1. Il patto di condivisione è lo strumento con cui il Comune ed i cittadini singoli o associati concordano quanto necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto di condivisione varia in

ART. 5 - FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO

1. Il Comune, in aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione.
2. L'Amministrazione comunale provvede all'istituzione ed aggiornamento di un albo comunale delle libere forme associative presenti sul territorio.
3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le libere forme associative che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali della solidarietà, del volontariato e della cooperazione.
4. Il Comune può stipulare con tali forme associative apposite convenzioni e protocolli d'intesa per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
5. I criteri per l'iscrizione all'albo comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune sono definiti dal regolamento. In ogni caso le forme associative, per aver diritto all'iscrizione, devono essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità democratica alle cariche sociali, nonché svolgere attività senza scopo di lucro.
6. Gli enti periferici di associazioni nazionali riconosciute dalla legge enti morali con finalità assistenziali, educative, culturali, sociali, sportive e ricreative, possono essere iscritte all'Albo comunale anche se con un ordinamento interno parzialmente elettivo.

relazione alla natura dei diversi beni comuni, alla complessità del progetto e alla specificità della comunità di riferimento, qualora presente.

3. Le modalità di attuazione del patto sono definite in apposito regolamento.

ART. 8 - FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO

1. Il Comune favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione.
2. L'Amministrazione comunale provvede all'istituzione ed aggiornamento di un albo comunale delle libere forme associative presenti sul territorio.
3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le libere forme associative che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali della solidarietà, del volontariato e della cooperazione.
4. Il Comune può stipulare con tali forme associative apposite convenzioni e protocolli d'intesa per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
5. I criteri per l'iscrizione all'albo comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune sono definiti dal regolamento. In ogni caso le forme associative, per aver diritto all'iscrizione, devono essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità democratica alle cariche sociali, nonché svolgere attività senza scopo di lucro.
6. Gli enti periferici di associazioni nazionali riconosciute dalla legge enti morali con finalità assistenziali, educative, culturali, sociali, sportive e ricreative, possono essere iscritte all'Albo comunale anche se con un ordinamento interno parzialmente elettivo.

ART. 9 – GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA

1. Il Comune considera gli istituti di democrazia diretta come fondamentali strumenti di partecipazione popolare all'attività dell'Amministrazione. A tal fine garantisce a tutti i titolari dei diritti di partecipazione di potersi avvalere dei seguenti istituti:
 - a) istanze e petizioni;
 - b) la parola al cittadino;
 - c) la giornata della democrazia;
 - d) scelta partecipata;
 - e) consiglio comunale aperto
 - f) iniziativa popolare a voto consiliare;
 - g) referendum e consultazioni popolari
2. Il Comune di Vignola promuove il dialogo come metodo delle relazioni perché, anche nell'ambito degli istituti di democrazia diretta si realizzi, attraverso l'accoglienza e la reciproca

ART. 7 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. I cittadini residenti, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze, petizioni, proposte di deliberazione con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.
2. Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco che, sentiti gli uffici competenti, dà una risposta entro trenta giorni.
3. Le petizioni riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario dà una risposta entro sessanta giorni.
4. Le proposte di deliberazione riguardano i cittadini singoli o associati per problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario, le trasmette al Presidente del Consiglio se di competenza consiliare, ovvero le iscrive all'ordine del giorno della Giunta e dà una risposta entro sessanta giorni.
5. Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

comprensione, la sinergia di pensieri diversi per il miglior perseguimento del bene comune.

3. Il Comune di Vignola favorisce la conoscenza, la diffusione e l'utilizzo degli istituti di democrazia diretta, con gli strumenti e le modalità stabilite nel regolamento sugli istituti di partecipazione.

ART. 10 ISTANZE E PETIZIONI

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze e petizioni su materie di competenza comunale con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.
2. Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco che, sentiti gli uffici competenti, dà una risposta entro trenta giorni.
3. Le petizioni riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario dà una risposta entro sessanta giorni. I cittadini hanno il diritto di presentare petizioni anche per via informatica. Su libera scelta di chi inizia la petizione, questa può essere pubblicata sull'apposito spazio del Sito Internet del Comune, affinché altri cittadini possano sostenerla, firmandola on line. Decorso 30 giorni, la petizione elettronica viene chiusa ed inoltrata al sindaco ai fini della risposta. Questi ha l'obbligo di comunicare la sua risposta entro 60 giorni, nonché di pubblicarla sul sito.
4. Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

ART. 11 LA PAROLA AL CITTADINO

1. Almeno una volta all'anno su iniziativa dell'Amministrazione o su richiesta di 200 aventi diritto agli istituti di cui al presente titolo, viene convocata, su argomenti di interesse collettivo, un'assemblea aperta al pubblico, "La Parola al Cittadino", pubblicizzata in maniera adeguata dall'Amministrazione, con le seguenti caratteristiche:
 - orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini;
 - tutti i residenti del Comune hanno facoltà di partecipare;
 - presenza del Sindaco e degli assessori;
 - viene preliminarmente stilato un elenco delle proposte dei cittadini da discutere;
 - si discute la prima proposta scritta in ordine temporale e poi via via le altre con pari breve tempo massimo uguale per tutti gli interventi;
 - ogni proposta dopo breve discussione viene votata;
 - ogni presente può votare tutte le proposte che ritiene opportuno sostenere;
 - le tre proposte più votate vengono approfondite, discusse e votate nel primo Consiglio Comunale utile, invitando i cittadini proponenti a relazionare
2. Le proposte presentate devono essere

sostenibili economicamente e compatibili con la disponibilità del bilancio comunale.

ART. 12 LA GIORNATA DELLA DEMOCRAZIA

1. Su iniziativa dell'Amministrazione, almeno una volta ogni due anni, su argomenti di interesse collettivo, viene convocata "La Giornata della Democrazia", aperta a tutti i residenti. Sono inoltre invitati a partecipare 500 cittadini estratti a sorte dalle liste elettorali.
2. "La Giornata della Democrazia" ha le seguenti caratteristiche:
 - orario e luoghi scelti in modo da agevolare la massima partecipazione dei cittadini;
 - presenza del Sindaco e degli assessori;
 - si utilizzano vari metodi partecipativi nei gruppi di lavoro e in seduta plenaria per permettere a tutti di fare proposte e discuterle, al fine di scegliere insieme, con votazione, le proposte prioritarie, approfondirle e presentarle sotto forma di raccomandazioni finali;
 - le raccomandazioni finali de "La Giornata della democrazia" vengono approfondite, discusse e votate nelle apposite commissioni del Consiglio Comunale, con invito ai cittadini proponenti a relazionare.

ART. 13 SCELTA PARTECIPATA

1. Un comitato promotore di 20 cittadini, sostenuto dalle firme di almeno 250 cittadini, o l'Amministrazione Comunale possono presentare un progetto di scelta partecipata, attraverso l'avvio di un percorso di confronto tra Amministrazione Comunale e cittadini su un tema di competenza del Comune che abbia interesse generale.
2. Il progetto di scelta partecipata può riguardare anche il bilancio di previsione e le decisioni sugli stanziamenti sia nella parte delle entrate che delle spese.
3. Nella preparazione del progetto i cittadini possono avvalersi, con i tempi e i modi previsti dal regolamento, dei dipendenti comunali esperti sulle materie in discussione.
4. Successivamente alla presentazione del progetto, Amministrazione e comitato promotore definiscono tempi e modalità del percorso finalizzato alla stesura del testo definitivo della scelta partecipata da sottoporre all'Amministrazione Comunale.
5. Nel caso di indizione su istanza dei cittadini, il processo inizia e prosegue se almeno 20 cittadini partecipano ad ogni incontro previsto.
6. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale il Comitato promotore può presentare un'iniziativa popolare a voto popolare, previa la raccolta di 500 firme.

ART. 14 – CONSIGLIO COMUNALE APERTO

ART. 6 - REFERENDUM

1. Sono ammessi referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo in materie di esclusiva competenza locale ad iniziativa del Consiglio comunale o di un adeguato numero di cittadini residenti.
2. L'indizione del referendum avviene, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico, con modalità definite dal regolamento in analogia a quanto previsto per i referendum a carattere nazionale.
3. Il Consiglio Comunale è in ogni caso vincolato ad esaminare quanto emerso dalla consultazione.

1. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il Consiglio può essere convocato in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la seduta aperta ai cittadini:
 - di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo;
 - su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o del Sindaco;
 - su richiesta di almeno 50 persone residenti
3. In tali particolari sedute il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. I rappresentanti di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione possono illustrare le proprie richieste. Al termine della discussione si può mettere al voto il parere dei cittadini presenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

ART. 15 – INIZIATIVA POPOLARE A VOTO CONSILIARE

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto consiliare.
2. I promotori di una iniziativa popolare a voto consiliare devono costituirsi in comitato composto da almeno 20 cittadini elettori. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una iniziativa popolare a voto consiliare deve essere almeno pari a 250 elettori del Comune.
3. La proposta di iniziativa popolare a voto consiliare viene discussa nel primo Consiglio Comunale utile. La discussione deve avere un tempo massimo di 3 mesi dalla data di presentazione delle firme.
4. L'eventuale accoglimento o rigetto della proposta popolare deve essere motivato e comunicato ai presentatori, nei modi e nei tempi previsti dal regolamento. Il regolamento può altresì prevedere adeguate forme di pubblicità per rendere note a tutti i cittadini le determinazioni del Consiglio Comunale.

ART. 16 – REFERENDUM E CONSULTAZIONI POPOLARI

1. I cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Vignola sono titolari del diritto alla consultazione referendaria in materie di esclusiva competenza locale e con modalità definite nel regolamento.
2. In particolare il Comune riconosce le seguenti forme di referendum e consultazioni popolari:
 - Iniziativa popolare a voto popolare
 - referendum confermativo

L'indizione di referendum ad iniziativa consiliare avviene con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati. L'indizione del referendum ad iniziativa popolare avviene su richiesta di almeno il venti per cento dei cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Il giudizio sulla ammissibilità e legittimità della richiesta di referendum ad Iniziativa popolare è rimesso, prima della raccolta delle firme, all'Ufficio comunale per i referendum, sentito un rappresentante del Comitato promotore

5. L'Ufficio comunale per il referendum è composto da tre esperti in diritto pubblico di cui almeno uno espresso dalle minoranze, eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

6. Spetta all'Ufficio comunale per il referendum decidere se lo stesso debba comunque svolgersi qualora l'amministrazione abbia, nel frattempo, deliberato sulla materia oggetto del referendum. Il regolamento stabilisce le norme concernenti le modalità ed i tempi per la raccolta delle firme relativa alla richiesta di referendum, le procedure ed i tempi per il suo svolgimento e quant'altro necessario a garantire la massima imparzialità e trasparenza nelle fasi di svolgimento della campagna referendaria. Il regolamento contiene altresì le norme concernenti le modalità di stesura del quesito referendario da parte del Comitato promotore che deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci, nonché il quorum necessario per la validità del referendum. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, l'Organo comunale competente delibera sull'oggetto referendario. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Prima che siano trascorsi cinque anni, non è ammessa richiesta di referendum sul medesimo oggetto.

- referendum abrogativo
 - consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale
3. I promotori devono costituirsi in comitato composto da almeno 20 persone, denominato Comitato promotore. Il numero di firme da raccogliere deve essere almeno pari a 1000 elettori.
 4. Se una proposta referendaria sottoposta a voto popolare non viene approvata, non può essere ripresentata prima di 5 anni.
 5. Qualora prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'approvazione, modifica o revoca dell'atto o della disciplina cui si riferisce il referendum, la Giunta e il Comitato promotore decidono di comune accordo sulla procedibilità dello svolgimento del Referendum. In mancanza di accordo decide il Difensore Civico o, in sua assenza, il Comitato dei Garanti.
 6. I referendum non si possono svolgere nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data prefissata per elezioni o referendum nazionali e regionali
 7. Il Regolamento determina le norme per l'indizione e la procedibilità del referendum, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché per la proclamazione del risultato.

ART. 17 – INIZIATIVA POPOLARE A VOTO POPOLARE

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa degli atti amministrativi mediante la proposta di atto amministrativo di iniziativa popolare a voto popolare.
2. Il Comitato promotore, composto da 20 cittadini, presenta la proposta che, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, potrà essere discussa e approvata dal Consiglio Comunale. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di un'iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a 250 elettori del comune.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la proposta oppure ha la possibilità di proporre al comitato emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della

proposta di atto amministrativo, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.

4. Se il Consiglio Comunale approva l'atto amministrativo con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare. Il Consiglio Comunale può inoltre elaborare una controproposta di atto amministrativo.
5. Se la proposta di atto amministrativo non è approvata dal Consiglio Comunale entro 3 mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale, deve essere sottoposta, unitamente all'eventuale controproposta consiliare, a referendum, previa dichiarazione di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti e raccolta delle firme nei tempi stabiliti dal Regolamento.
6. Se esiste una controproposta consiliare, gli elettori potranno votare a favore dell'iniziativa popolare o a favore della controproposta consiliare, oppure contro entrambe per mantenere lo status quo.
7. Il Consiglio Comunale non può disattendere l'esito del referendum per tutta la durata del suo mandato.

ART. 18 – REFERENDUM CONFERMATIVO

1. I cittadini hanno il diritto al referendum confermativo ai fini del controllo dell'operato degli organi eletti.
2. E' sospesa l'entrata in vigore di una deliberazione del Consiglio Comunale, quando lo richieda, entro 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il comitato promotore.
3. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il referendum confermativo se tale richiesta viene sostenuta da almeno 1000 firme degli elettori, raccolte nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può disporre per motivi di interesse pubblico l'attuazione della deliberazione sottoposta a referendum
5. La Delibera sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme.
6. L'atto amministrativo entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore dell'atto
7. Se il referendum confermativo dà esito sfavorevole all'atto amministrativo, esso non entra in vigore e non può più essere ripresentato prima di 5 anni.

ART. 19 – REFERENDUM ABROGATIVO

1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una

Delibera del Consiglio Comunale.

2. In caso di esito favorevole all'abrogazione dell'atto, l'organo che lo aveva approvato non può riapprovare l'atto abrogato per tutta la durata del suo mandato.

ART. 20 – CONSULTAZIONE POPOLARE SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Sulle materie rientranti nelle rispettive competenze il Consiglio Comunale e la Giunta possono disporre una consultazione popolare
2. Nel caso di consultazione popolare su iniziativa del Consiglio è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti dello stesso.

ART. 21 – OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che deve essere formulato con chiarezza e in modo univoco.
2. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:
 - a) Atti di approvazione del bilancio e sue variazioni;
 - b) Atti concernenti tributi e tariffe;
 - c) Atti esecutivi di norme statali, regionali o statutarie, o atti di approvazione di convenzioni, successivamente alla loro stipula;
 - d) Atti relativi al personale del Comune;
 - e) Atti di pianificazione territoriale generale;
 - f) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
 - g) Atti che incidono su diritti soggettivi di natura patrimoniale

ART. 22 – AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. La verifica dell'ammissibilità di una richiesta di referendum ad iniziativa popolare è rimessa al Difensore Civico. In assenza di convenzione per l'utilizzo del difensore civico di altra istituzione pubblica, il giudizio di ammissibilità è rimesso ad un Comitato di Garanti formato da tre esperti, nominati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri.
2. Una volta ritenuto ammissibile il referendum, l'Amministrazione darà l'adeguata informazione sulle opzioni del referendum e le loro ragioni, diffuse attraverso i diversi mezzi di informazione e il contatto diretto, oltre che con un opuscolo informativo redatto in forma digitale
3. Il Difensore Civico o il Comitato dei Garanti assicurano inoltre l'attività di informazione nei confronti dei cittadini interessati agli istituti di democrazia diretta.

ART. 23 – EFFETTI DEL REFERENDUM

1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti

<p>ART. 8 - DIRITTO DI ACCESSO</p> <p>1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le leggi in vigore e le modalità definite dal regolamento.</p> <p>2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.</p> <p>3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.</p> <p>ART. 9 - DIRITTO DI INFORMAZIONE</p> <p>1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.</p> <p>2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, delle aziende autonome, speciali e dei soggetti gestori di pubblici servizi sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi in vigore e dal regolamento.</p> <p>3. Il Comune cura la più ampia informazione nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bilanci preventivi e consuntivi; • strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; 	<p>validamente espressi (quorum zero).</p> <p>2. Nel caso di iniziativa popolare a voto popolare, il risultato è vincolante e l'Amministrazione, al fine di recepire la proposta approvata nella consultazione referendaria, predispone e sottopone al Consiglio Comunale gli atti conseguenti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.</p> <p>3. Nel caso di referendum confermativo, con esito sfavorevole all'atto amministrativo, il Consiglio Comunale ne dispone la revoca entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato.</p> <p>4. Nei casi di referendum abrogativo e di referendum confermativo, nell'ipotesi prevista dall'art. 18 – comma 4, il Consiglio Comunale provvede, entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato, a revocare il provvedimento oggetto del referendum e a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto eventualmente prodotti dall'atto revocato, nel rispetto della volontà popolare espressa.</p> <p>5. Nel caso di consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, il Sindaco è tenuto a sottoporre all'organo competente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell'esito della stessa.</p> <p>ART. 24 - DIRITTO DI ACCESSO</p> <p>1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le leggi in vigore e le modalità definite dal regolamento.</p> <p>2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.</p> <p>3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.</p> <p>ART. 25 - DIRITTO DI INFORMAZIONE</p> <p>1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.</p> <p>2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, delle aziende autonome, speciali e dei soggetti gestori di pubblici servizi sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi in vigore e dal regolamento.</p> <p>3. Il Comune cura la più ampia informazione nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bilanci preventivi e consuntivi; • strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; • valutazioni di impatto ambientale;
--	---

- valutazioni di impatto ambientale;
 - atti normativi e atti amministrativi generali;
4. L'informazione deve essere tempestiva, completa e trasparente e deve basarsi su documenti ufficiali.
5. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale adottano, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione al diritto di informazione.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI

1. Il regolamento determina, tenute presenti le disposizioni del testo unico, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le forme di pubblicità, i criteri, i tempi relativi alle comunicazioni nei confronti dei soggetti interessati, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati ed i termini per l'acquisizione dei prescritti pareri sono stabiliti dal regolamento.

2. I soggetti interessati, nei casi previsti dal regolamento, possono presentare osservazioni scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. In caso di valutazioni divergenti possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati, forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di valutazioni concordanti possono essere conclusi tra comune e soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

3. Il provvedimento finale del Comune deve indicare l'eventuale intervento nel procedimento dei soggetti interessati nonché motivare l'eventuale rigetto delle osservazioni.

4. Le previsioni di partecipazione alla formazione di atti, di cui al presente articolo, non sono applicabili per l'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione e di atti relativi ai tributi.

ART. 11 - DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune, per assicurare l'Ufficio del Difensore Civico, garante dei diritti dei cittadini italiani o stranieri singoli o associati per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, può stipulare apposita convenzione per l'utilizzo del medesimo Ufficio con altri enti in cui sussista una tale figura.

ART. 12 - POTERI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

[ABROGATO]

- atti normativi e atti amministrativi generali;
4. L'informazione deve essere tempestiva, completa e trasparente e deve basarsi su documenti ufficiali.
5. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale adottano, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione al diritto di informazione.

ART. 26 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI

1. Il regolamento determina, tenute presenti le disposizioni del testo unico, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le forme di pubblicità, i criteri, i tempi relativi alle comunicazioni nei confronti dei soggetti interessati, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati ed i termini per l'acquisizione dei prescritti pareri sono stabiliti dal regolamento.

2. I soggetti interessati, nei casi previsti dal regolamento, possono presentare osservazioni scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. In caso di valutazioni divergenti possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati, forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di valutazioni concordanti possono essere conclusi tra comune e soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

3. Il provvedimento finale del Comune deve indicare l'eventuale intervento nel procedimento dei soggetti interessati nonché motivare l'eventuale rigetto delle osservazioni.

4. Le previsioni di partecipazione alla formazione di atti, di cui al presente articolo, non sono applicabili per l'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione e di atti relativi ai tributi.

ART. 27 - DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune, per assicurare l'Ufficio del Difensore Civico, garante dei diritti dei cittadini italiani o stranieri singoli o associati per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, può stipulare apposita convenzione per l'utilizzo del medesimo Ufficio con altri enti in cui sussista una tale figura.